

COMMISSIONE XI  
AGRICOLTURA E FORESTE

39.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 APRILE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>	<b>PAG.</b>
	PAG.	<b>Votazione segreta:</b>
<b>Sostituzioni:</b>		<b>PRESIDENTE . . . . . 304</b>
PRESIDENTE . . . . .	285	
<b>Disegni di legge</b> (Seguito della discussione ed approvazione in un testo unificato):		
Misure urgenti per i settori vitivinicolo e caseario (2031);		
Interventi urgenti a sostegno del credito agrario (2154) . . . . .	285	
PRESIDENTE . . . . .	285, 286, 290, 291, 292, 293 294, 298, 300, 301, 302, 304	
BABBINI . . . . .	291, 297, 298	
BAMBI . . . . .	292, 302, 304	
BELLINI . . . . .	302	
BRUNI . . . . .	289, 302	
CAMPAGNOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	290, 291, 293 298, 299, 300, 301, 302, 304	
CONTU . . . . .	290	
DULBECCO . . . . .	293, 300	
ESPOSTO . . . . .	289, 291, 292, 303	
FERRARI GIORGIO . . . . .	294, 298, 300, 301	
GATTI . . . . .	289, 290, 291, 297	
PELLIZZARI . . . . .	297	
PISONI . . . . .	290	
POTÌ . . . . .	294, 302, 303	
URSO SALVATORE . . . . .	297	
VAGLI . . . . .	290	
ZURLO, <i>Relatore</i> . . . . .	286, 289, 291, 294, 298, 301	
		<b>La seduta comincia alle 8,30.</b>
		MORA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		<b>Sostituzioni.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento, gli onorevoli Lobianco e Rindone sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Andreoni e Pernice.
		<b>Seguito della discussione dei disegni di legge: Misure urgenti per i settori vitivinicolo e caseario (2031); Interventi urgenti a sostegno del credito agrario (2154).</b>
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Misure urgenti per i settori

## VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

vitivinicolo e caseario» e «Interventi urgenti a sostegno del credito agrario».

Comunico alla Commissione che la I Commissione affari costituzionali ci ha fatto pervenire in data 18 febbraio 1981 il seguente parere: «Parere favorevole, a condizione che in particolare l'articolo 5 sia modificato nel senso di non appesantire e complicare i flussi finanziari e i rapporti con le regioni con l'istituzione di un nuovo fondo presso il Tesoro dal quale si potrebbero inspiegabilmente attingere somme da trasferire ad un altro fondo, per altro non precisato, per il finanziamento dei programmi regionali», e in data 9 aprile 1981 ci ha comunicato di aver adottato la seguente decisione sugli ulteriori emendamenti e articoli aggiuntivi approvati dalla nostra Commissione in linea di principio nella seduta del 3 aprile ultimo scorso: «Parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere l'emendamento 7-bis». Comunico altresì che la V Commissione bilancio ci ha fatto pervenire in data 8 aprile 1981 il seguente parere: «Parere favorevole, a condizione che all'emendamento 7-bis siano soppresse le parole "registrata alla data del 31 dicembre 1978"».

Ricordo ai colleghi che il testo unificato dei disegni di legge in discussione era già stato approvato dalla nostra Commissione in linea di principio nella seduta del 29 gennaio e modificato in quella del 3 aprile scorso sulla base di emendamenti presentati dal Governo.

ZURLO, *Relatore*. Non credo sia il caso di aggiungere altro alla già lunga discussione che si è sviluppata sul testo unificato dei due disegni di legge relativi alle misure urgenti per i settori vitivinicolo e caseario ed agli interventi urgenti a sostegno del credito agrario, testo unificato nella stesura del quale si è tenuto conto anche del contenuto delle proposte di legge da vari gruppi presentate e che la nostra Commissione ha già approvato in linea di principio alla fine di gennaio affinché su di esso la I e la V Commissione potessero esprimere i loro pareri. Tali

pareri sono finalmente arrivati e credo sia da sottolineare il fatto che la I Commissione ci invita a valutare l'opportunità di sopprimere l'intero articolo 7-bis relativo ai finanziamenti all'IRVAM e che la V Commissione condiziona il proprio parere favorevole alla soppressione della data del 31 dicembre 1978 dallo stesso articolo 7-bis, soppressione che consentirebbe l'utilizzazione completa del finanziamento messo a disposizione per risanare la situazione dell'IRVAM. Credo che in questa seduta si possa finalmente arrivare alla approvazione definitiva del testo unificato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Poiché agli articoli dall'1 al 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 1.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome alle cooperative vitivinicole e loro consorzi, tenendo conto della denuncia di produzione 1979, di un concorso nel pagamento degli interessi, per la durata massima di 12 mesi, sui prestiti agrari di esercizio contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario per far fronte alle esigenze connesse alla conservazione ed allo stoccaggio dei vini da tavola con almeno 10 gradi alcolici, dei vini DOC, di mosti d'uva e di mosti di uva concentrati.

Il concorso negli interessi di cui al comma precedente non può superare la differenza tra i tassi massimi di riferimento, fissati con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, e i tassi agevolati minimi stabiliti ai termini dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975,

## VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

n. 493 o quelli che saranno determinati in applicazione dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Alle operazioni creditizie previste dal presente articolo si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario. In particolare dette operazioni sono assistite dal privilegio legale sul prodotto conservato e stoccato e dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo sarà ripartita dal CIPAA, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome, sentita la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

(È approvato).

## ART. 2.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da destinare alla concessione di contributi sulle spese di gestione sostenute dai consorzi nazionali di cooperative per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli, ai sensi del primo comma, lettera d), dell'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da destinare alla concessione di contributi sulle spese sostenute dai consorzi nazionali di cooperative operanti nel settore dei prodotti zootecnici e lattiero-caseari, per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di tali prodotti, ai sensi del primo comma, lettera d), dell'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Per la ripartizione delle somme il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sente le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del

movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

(È approvato).

## ART. 3.

È autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 40 miliardi per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.

È autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 40 miliardi per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici e lattiero-caseari.

È inoltre autorizzata la spesa di 40 miliardi per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale di contributi a produttori singoli o associati per la raccolta e il trasporto del latte secondo criteri fissati dal CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentita la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Al riparto delle somme di cui al precedente articolo 2 e di cui al presente articolo provvede il CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in relazione alla singole produzioni.

(È approvato).

## ART. 4.

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per la conduzione delle azien-

## VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

de agricole, singole o associate, e per la utilizzazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi, è autorizzata la spesa di lire 140 miliardi di cui 70 per l'esercizio 1981 e 70 per l'esercizio 1982.

I prestiti di cui al precedente comma sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni e sono regolati dalle norme vigenti in materia di credito agrario ed, in particolare, da quelle previste a carico dei beneficiari che impiegano in tutto o in parte la somma ricevuta in prestito per scopi diversi da quello per i quali fu concessa.

Il concorso nel pagamento degli interessi su prestiti anzidetti è concesso dalle Regioni a statuto ordinario e speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano in base alle loro leggi di incentivazione, tenuto conto dei tassi massimi di riferimento determinati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e dei tassi minimi agevolati a carico dei beneficiari, stabiliti ai termini dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, o quelli che saranno fissati ai termini dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo deve rappresentare non più del 50 per cento delle complessive somme che le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano destinano alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione; l'ulteriore occorrenza finanziaria per l'attuazione degli interventi creditizi anzidetti farà carico alle disponibilità delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome medesime.

Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordi-

nario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, provvederà il CIPAA, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 5.

È autorizzata la costituzione, presso il Ministero del tesoro, di un fondo da destinare alle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome per la concessione della indennità compensativa, di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni e integrazioni ed in armonia con i criteri di cui alla legge di recepimento 10 maggio 1976, n. 352.

Il riparto delle somme di cui al precedente comma sarà effettuato con le procedure di cui all'articolo 17 della suddetta legge 10 maggio 1976, n. 352, tenendo conto del grado di utilizzo da parte di ciascuna regione e provincia autonoma delle quote assegnate negli anni precedenti per la concessione di detta indennità.

Ai fini della erogazione dell'indennità compensativa di cui al primo comma, il limite massimo di superficie agricola utilizzata dai soggetti indicati al primo comma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 352, nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è ridotto a due ettari.

Gli importi massimi dell'indennità compensativa di cui all'articolo 6, secondo e quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, sono elevati a 97 ECU.

Nella determinazione delle UBA e nella concessione dell'indennità compensativa le limitazioni previste dall'articolo 6, comma terzo, della legge 10 maggio 1976, n. 352, non si applicano nelle zone colli-

## VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

nari ricadenti nei territori definiti dall'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva n. 75/268/CEE. Il settimo comma dello stesso articolo 6 è soppresso.

In conformità con le condizioni poste dalla I Commissione affari costituzionali il relatore, onorevole Zurlo, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

ART. 5.

È autorizzata la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1981 e lire 50 miliardi per l'anno 1982 per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome della indennità compensativa, di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni e integrazioni ed in armonia con i criteri di cui alla legge di recepimento 10 maggio 1976, n. 352.

Il riparto delle somme di cui al precedente comma sarà effettuato con le procedure di cui all'articolo 17 della suddetta legge 10 maggio 1976, n. 352, tenendo conto del grado di utilizzo da parte di ciascuna regione e provincia autonoma delle quote assegnate negli anni precedenti per la concessione di detta indennità.

Ai fini della erogazione dell'indennità compensativa di cui al primo comma, il limite minimo di superficie agricola utilizzata dai soggetti indicati al primo comma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 352, nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è ridotto a due ettari.

Gli importi massimi dell'indennità compensativa di cui all'articolo 6, secondo e quarto comma, della legge 10 maggio 1976 n. 352, sono elevati a 97 ECU.

Nella determinazione delle UBA e nella concessione dell'indennità compensativa le limitazioni previste dall'articolo 6, comma terzo, della legge 10 maggio 1976, n. 352, non si applicano nelle zone colli-

nari ricadenti nei territori definiti dall'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva n. 75/268/CEE. Il settimo comma dello stesso articolo 6 è soppresso.

GATTI. In sede di discussione della legge finanziaria, il gruppo comunista propose un emendamento alla tabella c) chiedendo l'attuazione della direttiva CEE in materia di agricoltura n. 153 del 1975. Quando poi, al momento della votazione, il collega Esposito si dichiarò disposto a ritirare l'emendamento, a sua volta il Governo si impegnò formalmente a realizzare le condizioni per le quali la direttiva n. 153 potesse essere attuata. Stando così le cose, i 50 miliardi di cui all'articolo 5 non dovrebbero essere destinati all'indennità compensativa, ma alla realizzazione del preciso impegno assunto a suo tempo dal Governo, impegno che risulta dagli atti parlamentari.

ZURLO, *Relatore*. A parte il fatto che il nuovo testo dell'articolo 5 risponde alle precise condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali, faccio notare che la legge finanziaria destina 300 miliardi all'agricoltura, per cui quella del Governo non era una concessione, anche se non si può negare la richiesta avanzata dal gruppo comunista, né la risposta data dal ministro, cui ha fatto riferimento l'onorevole Gatti.

ESPOSTO. La richiesta non era stata avanzata solo dal gruppo comunista, ma anche da altri gruppi. Voi ora vi assumete la responsabilità di spendere in maniera diversa una somma che avrebbe dovuto essere destinata all'attuazione della direttiva n. 153.

BRUNI. Il collega Gatti ha ragione a ricordare la direttiva n. 153, perché è stata nominata soltanto una volta, però anche la n. 268 è una direttiva CEE, pertanto non mi pare che si possa parlare di conclusione.

ESPOSTO. Non potete fare sempre quello che vi pare; questo significa giocare.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi pare che la Commissione avesse chiesto al Ministero del tesoro di inserire nella legge finanziaria l'aumento di alcuni stanziamenti: era stato chiaramente specificato che i 50 miliardi erano destinati alle direttive CEE e credo che questa sia l'interpretazione alla quale la Commissione deve attenersi. Certo la Commissione è libera di dare agli stanziamenti la destinazione che ritiene più opportuna, ma io, torno a ripeterlo, credo che quei 50 miliardi non avessero altra destinazione se non in rapporto alle direttive CEE, per cui concordo con quanto affermato dal relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Vagli ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 5:

*Al secondo comma, dopo la parola: indennità, aggiungere le seguenti: nonché dei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane e delle necessità di servizi strutturali ed infrastrutturali di natura collettiva.*

VAGLI. Il gruppo comunista rimane fermo sulla posizione prima espressa dai colleghi Gatti ed Esposto, in riferimento anche a quanto emerso dal dibattito svoltosi in Assemblea sulla legge finanziaria. Pertanto, se il Governo e la maggioranza non vogliono mancare agli impegni assunti, almeno deve essere accolto il mio subemendamento, il cui particolare significato, il cui contenuto è talmente evidente che ritengo non abbia bisogno di ulteriori illustrazioni; esso tende infatti a lasciare alle regioni ed alle comunità montane uno spazio aperto per un orientamento più valido ed efficace dei fondi stanziati.

PISONI. Mi pare che questa proposta introduca un elemento nuovo nel riparto di questi fondi, e che, inoltre, se il subemendamento venisse approvato, finiremmo con il favorire alcune regioni del nord ed in generale il nord rispetto al sud del nostro paese. Dobbiamo tener con-

to del fatto che i fondi previsti da questo articolo 5 sono già abbastanza esigui in riferimento alle destinazioni previste senza doverne aggiungere di nuove; io potrei accettare il riferimento ai piani di sviluppo socio-economici delle comunità montane soltanto nel caso in cui questo non volesse significare distrarre fondi dalle indennità compensative previste, ad esempio, per gli allevamenti per destinarli alla costruzione di strade o linee elettriche.

CONTU. Concordo con quanto detto dall'onorevole Pisoni in quanto non mi sembra che distogliere dei fondi a favore dei piani di sviluppo delle comunità montane — che tra l'altro possono prevedere interventi in settori extra-agricoli, come quello del turismo — rappresenti una scelta intelligente; d'altra parte ho l'impressione che le somme stanziare non siano sufficienti neanche al pagamento di tutte le indennità compensative. Faccio soltanto un esempio: la regione Sardegna ha necessità di circa 13 miliardi per indennità compensative e questo dimostra come i 50 miliardi previsti per il 1982 siano già, allo stato dei fatti, insufficienti. Sono quindi dell'avviso che sia necessario lasciare l'articolo 5 nella formulazione proposta dal relatore e sono nettamente contrario al subemendamento della collega Vagli.

GATTI. Capisco la posizione dei colleghi Pisoni e Contu, ma credo che essi non abbiano compreso il senso dell'emendamento. Il primo comma dell'articolo 5, relativo alla indennità compensativa, resta invariato; la Commissione affari costituzionali ha detto che non è possibile costituire un altro fondo e quindi la soluzione adottata dal Governo e dal relatore è stata quella di proporre una ripartizione in base all'articolo 17 della legge n. 352, cosa che non influisce minimamente sulla destinazione, che rimane quella dell'indennità compensativa. In questo contesto il significato del subemendamento presentato dalla collega Vagli non è altro che quello di meglio specificare il richiamo al suddetto articolo 17.

VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

ZURLO, *Relatore*. A mio giudizio sarebbe forse opportuno che l'onorevole Vagli limitasse il suo subemendamento alla prima parte, cioè si limitasse a proporre la aggiunta delle parole: « nonché dei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane », dal momento che il riferimento al piano di sviluppo è comprensivo di ogni aspetto. Fare anche riferimento alle « necessità di servizi strutturali ed infrastrutturali di natura collettiva » porrebbe, invece, l'attenzione su impegni di spesa destinati solo indirettamente all'agricoltura. Mi dichiaro quindi favorevole alla prima parte del subemendamento Vagli e contrario alla seconda.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

GATTI. Chiedo che si proceda alla votazione per parti separate del subemendamento presentato dalla collega Vagli.

BABBINI. A nome del gruppo socialista preannuncio il voto favorevole sulla prima parte del subemendamento Vagli e la astensione dalla votazione sulla seconda parte. Il motivo di carattere politico è che bisogna, cercando sempre di dare certezza del diritto, sollecitare gli enti a formulare i piani per cui sono stati istituiti. Mentre il piano socio-economico delle comunità montane è un fatto certo (anche se mi rendo conto che sono poche le comunità montane che hanno attuato piani di sviluppo socio-economico come prevede la normativa nazionale e regionale), il criterio successivo, relativo alle necessità di servizi strutturali ed infrastrutturali, può essere valido, ma non può impegnare l'amministrazione ad individuare i possibili parametri di riparto.

Il gruppo socialista voterà, pertanto, a favore della prima parte del subemendamento, e si asterrà dalla votazione sulla seconda parte del medesimo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del subemendamento Vagli:

« nonché dei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane ».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte del subemendamento Vagli: « e delle necessità di servizi strutturali ed infrastrutturali di natura collettiva ».

(È respinta).

ESPOSTO. Desidero evidenziare la condizione di non credibilità del Governo e della maggioranza, condizione che introduce elementi di difficoltà nel lavoro della nostra Commissione.

Devo infatti dire che l'articolo 5, così com'è formulato, stravolge nettamente il significato che tutti abbiamo inteso dare, nel corso della discussione della legge finanziaria, alla mancata utilizzazione, da parte del Governo precedente, dei 50 miliardi ai fini dell'attuazione delle direttive CEE.

Sia chiaro che i comunisti non sono affatto contrari a destinare 50 miliardi all'indennità compensativa, anzi, riteniamo che ad essa vada destinata una cifra assai più consistente, cioè tutto il necessario; semmai è la maggioranza che, nella distribuzione generale delle risorse, non si dimostra in grado di far fronte a queste necessità. Si era infatti giunti, nel corso della discussione della legge finanziaria, in Assemblea, ad un accordo con il Governo per destinare i 50 miliardi in questione all'attuazione della direttiva CEE n. 153, e solo per questo motivo il gruppo comunista ha, in quella sede, ritirato il suo emendamento che prevedeva uno stanziamento di 90 miliardi (inizialmente ne prevedevamo 140, poi 100). Siccome si tratta di un problema delicato sul piano nazionale e comunitario (è in gioco la capacità italiana di utilizzare gli strumenti che la Comunità mette a disposizione dei vari paesi), il ritiro dell'emendamento comunista è avvenuto, in aula, soltanto per il motivo e nei modi ricordati poc'anzi dal collega Gatti. Per quanto mi riguarda, ripeto qui ora, che non possiamo accettare quest'imbroglio.

VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Ricordo, inoltre, che l'emendamento comunista era l'espressione di un'intesa realizzata durante il dibattito precedentemente avvenuto in Commissione, dal quale era scaturita una risoluzione firmata, praticamente, da quasi tutti i membri della Commissione stessa. Con questa risoluzione, del 15 gennaio 1981, si chiedeva al Governo di rifinanziare la legge relativa all'attuazione delle direttive CEE n. 153 del 1975 in materia di agricoltura.

È pertanto incontestabile che qui si viene meno agli impegni assunti in aula, e ciò dimostra ancora una volta la mancanza di credibilità del Governo e della maggioranza che lo sostiene, incredibilità resa ancora più grave e pericolosa dalla delicatezza e dall'urgenza della materia che stiamo trattando.

BAMBI. Vorrei proprio sapere dal collega Esposito, che si infervora tanto, perché mai io non sarei credibile! Nella mozione che abbiamo votato è stata inserita tutta una serie di valutazioni sulla agricoltura che manteniamo ferme.

ESPOSTO. Quella mozione non è stata votata perché non abbiamo concluso la discussione.

BAMBI. Questi sono, purtroppo, provvedimenti urgenti per l'agricoltura - io proporrei di eliminare l'espressione urgente perché ormai non lo sono più - e quindi si impone una scelta tra le tante cose da fare; l'articolo 5 rappresenta la scelta precisa di andare nella direzione della idennità compensativa. A mio avviso, dunque, il subemendamento Vagli testé approvato già rappresenta una distorsione da questa linea verso il finanziamento di piani di sviluppo socio-economici delle comunità montane che invece avrebbero potuto trovare sufficiente finanziamento all'interno della legge n. 403. Con questa precisazione, noi voteremo a favore dell'articolo 5 nella formulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Zurlo interamente sostitu-

tivo dell'articolo 5 nel suo complesso e con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

L'AIMA è autorizzata a corrispondere agli aventi diritto il premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dall'articolo 3, punto 2), del regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980. Per il pagamento di detto premio si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6-bis.

Per l'attuazione degli interventi previsti dai regolamenti comunitari n. 1163/76 del 17 maggio 1976 e n. 2034/76 del 17 agosto 1976, concernenti la concessione di un premio di riconversione nel settore della viticoltura per le campagne 1976-77, 1977-78 e 1978-79, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi.

La somma di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981 e verrà utilizzata secondo le modalità e le procedure indicate negli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1979.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Poiché al successivo articolo 7 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 7.

Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è incrementato della somma di lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 15 miliardi per l'esercizio finanziario 1982.

Ai riparti delle somme di cui al comma precedente si provvede con i criteri previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 7-bis.

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di un contributo straordinario *una tantum* di lire 4 miliardi a favore dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione, da destinare alla estinzione della esposizione debitoria dell'Istituto stesso, e lire 1 miliardo per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria da destinare alla estinzione delle esposizioni debitorie al 31 dicembre 1980 nonché al potenziamento delle attività istituzionali relative all'anno 1981.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Aderendo al parere espresso dalla V Commissione bilancio, il Governo ha eliminato dal testo

dell'articolo aggiuntivo 7-bis, già presentato a questa Commissione nella seduta del 3 aprile scorso, il riferimento alla data del 31 dicembre 1978. In pratica, rispetto a quel primo testo dopo le parole: « da destinare alla estinzione della esposizione debitoria », le parole: « che l'istituto stesso registra alla data del 31 dicembre 1978 » sono state sostituite con le parole: « dell'istituto stesso » (naturalmente il riferimento è all'IRVAM).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Dulbecco, Esposito, Gatti e Ianni hanno presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo 7-bis:

*Sopprimere l'articolo 7-bis.*

0. 7. 0. 1.

DULBECCO. Mi pare che almeno concettualmente anche il relatore concordi con la nostra richiesta di soppressione dell'articolo 7-bis anche se poi, essendo il relatore della maggioranza, deve tenere conto di una certa situazione ed io rispetto questa sua posizione.

Perché mai il gruppo comunista chiede la soppressione di questo articolo? Né perché siamo ancorati a delle concezioni di principio, né perché vogliamo prima filosofare e poi discutere, né perché siamo nemici dell'IRVAM, di cui riconosciamo sia la funzione positiva che svolge sia la situazione debitoria in cui versa, e dalla quale conseguono una limitata possibilità di azione ed una continua fuga di personale (che non è certo il peggiore). Ne chiediamo la soppressione perché, per dirla con una frase cara ai veneti, questo articolo ci pare il classico « rappezzo del buco ». Certo, siamo anche noi convinti della necessità di arrivare ad una soluzione definitiva del problema dell'IRVAM e ne abbiamo discusso a lungo, anche prima che si desse il via a tutta una serie di « legghine », tuttavia a questo punto siamo convinti che affrontare il problema attraverso una « legghina » sia meglio del cercare di risolverlo così surrettiziamente - furtivamente direi io - attraverso l'introduzione di un articolo in questo testo di misure urgenti per l'agricoltura.

VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Rispetto al testo originariamente presentato dal Governo, la Commissione bilancio ha proposto quanto meno di eliminare la data del 31 dicembre 1978 in modo da consentire, ammesso che i soldi siano sufficienti, di far fronte anche agli impegni assunti successivamente; ma io credo che, visto lo stanziamento previsto, le cose non potranno cambiare molto e che, anzi, tra qualche mese o tra qualche anno noi o i nostri successori ci troveremo a dover nuovamente ridiscutere il problema dell'IRVAM in una situazione profondamente deteriorata.

A nostro avviso uno strumento per risolvere il problema dell'IRVAM è dato dalla proposta di legge di iniziativa del gruppo comunista n. 967, e in particolare dagli articoli 27 e 28, che lo affronta nel quadro della ristrutturazione dell'AIMA. D'altra parte nel portare avanti la mia tesi mi faccio forte anche dell'invito che ci viene dalla Commissione affari costituzionali a sopprimere l'articolo aggiuntivo 7-bis.

Quindi, preannunciando che il gruppo comunista voterà per la soppressione di questo articolo aggiuntivo, dico anche che affiderà la soluzione del problema ad un ordine del giorno tendente ad impegnare il Governo a trovare una soluzione organica e definitiva al problema dell'IRVAM nel quadro della legge di riforma dell'AIMA, di cui auspica una sollecita approvazione. Credo, inoltre, che in quel contesto potrà essere affrontato anche il discorso aperto dall'ordine del giorno a firma dell'onorevole Zurlo.

ZURLO, *Relatore*. Sull'emendamento soppressivo Dulbecco siamo tutti in difficoltà, anche se ci si rende conto che da anni i finanziamenti sono appoggiati su una base surrettizia, trattandosi di un istituto di carattere privato che svolge, però, funzioni pubbliche e di collaborazione con il Ministero dell'agricoltura. Dovremmo, pertanto, trovare una soluzione in prospettiva, ma anche cercare di definire la situazione pregressa di questo istituto. Per quanto si riferisce alla prospettiva, ci sono gli ordini del giorno, ma il Governo

dovrebbe impegnarsi formalmente a trovare una soluzione reale al problema, perché il finanziamento non serve ad altro che a sanare la situazione debitoria dell'IRVAM.

Mi dichiaro, comunque, contrario all'emendamento soppressivo a firma dell'onorevole Dulbecco.

FERRARI GIORGIO. Mi sembra del tutto anomalo inserire questo finanziamento nel provvedimento che stiamo per licenziare, perché ciò dimostra come si sia costretti a sottrarre risorse a settori per destinarle ad altri, e come - nel complesso - le risorse stesse siano insufficienti. Inoltre, prima di destinare fondi all'IRVAM, vorrei discutere a fondo la questione ad essa relativa.

Voterò pertanto a favore della soppressione dell'articolo 7-bis.

POTI. Il gruppo socialista è favorevole al mantenimento dell'articolo 7-bis, perché riconosce l'urgenza di andare incontro alle giuste esigenze del personale dell'IRVAM. A tale proposito mi richiamo all'ordine del giorno presentato dal gruppo socialista del Senato il 7 aprile, in occasione della discussione del bilancio, con il quale il Governo è stato invitato ad assumere immediatamente iniziative utili a far uscire l'IRVAM dalla situazione in cui si trova.

Anche in questa sede ci riserviamo di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7-bis di cui è stata chiesta la soppressione.

(È approvato).

Il subemendamento Dulbecco ed altri s'intende pertanto respinto.

Poiché ai successivi articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

Gli istituti ed enti di credito di cui all'articolo 14 della legge 5 luglio 1928,

## VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

n. 1760 e successive integrazioni, sono abilitati, nel rispetto delle disposizioni legislative e statutarie che ne disciplinano l'attività, ad emettere obbligazioni nominative o al portatore, all'interesse e alle condizioni che saranno fissate di volta in volta, con l'approvazione prevista dall'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, per finanziare prestiti agrari di esercizio di durata quinquennale.

(È approvato).

## ART. 9.

Agli istituti di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, è consentita l'emissione di obbligazioni fino a 30 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, nonché delle riserve.

Raggiunto il limite di cui al comma precedente, gli enti possono chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, nonché delle riserve. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può concedere con proprio decreto la relativa autorizzazione.

Gli enti di credito agrario dovranno uniformarsi ai limiti di cui ai precedenti commi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alle aziende di credito autorizzate per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1975, n. 125.

(È approvato).

## ART. 10.

Per l'acquisizione, realizzazione, ampliamento ed ammodernamento di impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,

zootecnici e di impianti di produzione integrata da parte di cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale, possono essere accordati, in aggiunta ai contributi in conto capitale concessi ai sensi del primo comma, lettera a), dell'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, o in attuazione del piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, mutui integrativi a tasso agevolato.

Il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente, di durata ventennale oltre all'eventuale periodo di preammortamento, sarà pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente e i tassi minimi fissati, ai termini dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, o quelli che saranno determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

I mutui di cui al presente articolo possono essere concessi alle iniziative di cui al citato primo comma, lettera a), della legge 1° luglio 1977, n. 403, per le quali esistono già decreti o lettere d'impegno ma non gli atti di liquidazione dei contributi.

Per far fronte all'onere derivante dal presente articolo è autorizzato, per ciascuno degli anni 1981 e 1982, il limite di impegno di lire 15 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mutui di miglioramento fondiario predetti sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

## ART. 11.

Gli istituti e sezioni speciali esercenti il credito agrario di miglioramento di cui agli articoli 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, possono essere autorizzati a ricevere anticipazioni dai rispettivi enti partecipanti, al fine di potenziare i pa-

## VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

trimoni e le possibilità di finanziamento degli istituti e sezioni medesimi, con apposita delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

(È approvato).

## ART. 12.

Sono autorizzati due limiti di impegno di lire 5 miliardi ciascuno, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981 per la concessione di concorsi negli interessi su mutui ventennali che saranno stipulati rispettivamente da cantine sociali e da stalle sociali per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, della regione o di altri enti pubblici o derivanti da interventi finanziari dei soci, escluso il capitale sociale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte entro il 31 dicembre 1980 fino al 70 per cento delle medesime passività ed a condizione che alla totale estinzione delle stesse concorrano i soci.

Il tasso a carico delle cooperative beneficiarie dei mutui di cui al precedente comma non potrà essere inferiore al 7 per cento riducibile al 5 per cento nelle zone svantaggiate e di montagna di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352.

I limiti di impegno di cui al primo comma sono ripartiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

## ART. 13.

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1981 e di lire 15 miliardi per l'esercizio 1982 quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le predette somme saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nell'acquisto di fondi rustici da parte della predetta Cassa per le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma del presente articolo, dovrà essere data preferenza alle operazioni di acquisto proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 14.

È autorizzato il limite d'impegno di 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981, per la concessione di concorsi negli interessi su mutui ventennali che saranno stipulati da cooperative ortoflorofrutticole e lattierocasearie e loro consorzi e associazioni di produttori per la trasformazione di passività onerose in essere all'entrata in vigore della presente legge, derivanti da investimenti effettuati nel quinquennio precedente il 31 dicembre 1980 per la realizzazione, ampliamento ed ammodernamento dei loro impianti, purché non assistiti da finanziamenti pubblici di qualsiasi tipo.

Il tasso a carico dei beneficiari dei mutui di cui al precedente comma non potrà essere inferiore al 7 per cento riducibile al 5 per cento nelle zone svantaggiate e di montagna di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352.

## VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Il limite d'impegno di cui al primo comma è ripartito entro 30 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni e non sono cumulabili con quelli di cui al precedente articolo 12.

L'onorevole Babbini ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo le parole: cooperative ortofrutticole, sopprimere le seguenti: e lattiero-casearie; e dopo le parole: loro consorzi, sopprimere le seguenti: e associazioni di produttori.*

BABBINI. L'emendamento chiede la soppressione, al primo comma dell'articolo 14, dopo le parole « cooperative ortofrutticole » delle parole « e lattiero-casearie » e dopo le parole « loro consorzi » delle parole « e associazioni di produttori »: la motivazione è diversa per le due richieste.

La prima richiesta di soppressione deriva da una considerazione di fatto, ritenendo - e quindi dando un giudizio sulla politica economica in connessione con la necessità di limitare la spesa - che mentre nel settore ortofrutticolo vi sia una situazione tale da giustificare un intervento nelle modalità previste dall'articolo 14 ciò non avvenga, nella stessa misura, nel settore lattiero-caseario.

La seconda richiesta di soppressione, invece, discende oltre che da una considerazione di fatto anche da una considerazione di principio, nel senso che noi riteniamo che se si vuole andare verso la incentivazione degli investimenti in impianti da parte delle associazioni di pro-

duttori è necessario rivedere nel complesso tutta la tematica che è alla base di queste associazioni e che la loro introduzione in questa legge apra un canale di spesa sul quale è bene meditare più attentamente.

GATTI. Il gruppo comunista è favorevole all'emendamento proposto dal collega Babbini in quanto ritiene che esso corrisponda allo spirito di questo articolo 14. Già in altre occasioni ho rilevato come gli interventi qui previsti siano destinati a coprire le passività onerose e come, invece, le difficoltà in cui versa il settore lattiero-caseario siano dovute non agli interessi passivi legati alla struttura degli impianti, bensì alla insufficiente remuneratività del prodotto finito, alla quale è per altra via che bisogna provvedere.

PELLIZZARI. A titolo personale mi dichiaro contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Babbini. Con l'articolo 12 noi abbiamo approvato due finanziamenti, di cinque miliardi ciascuno, destinati l'uno ad un fenomeno notevolissimo ed assai diffuso nella nostra agricoltura, cioè le cantine sociali, e l'altro ad una realtà assai meno conosciuta all'interno della nostra economia agricola, quella delle stalle sociali; abbiamo previsto contributi per la trasformazione delle passività onerose delle stalle sociali, che riguardano un numero estremamente limitato sia di produttori sia di bestiame, ed ora si tenta di escludere dalle previsioni dell'articolo 14, in una visione evidentemente del tutto regionalistica, delle cooperative che si trovano in notevoli difficoltà proprio a causa delle passività pregresse. Non capisco perché i soci di queste cooperative non possano usufruire degli stessi vantaggi già concessi ad altri ed anzi mi stupisco per il fatto che la I Commissione affari costituzionali non abbia rilevato questa discrasia tra categorie di cittadini.

URSO SALVATORE. Quando abbiamo affrontato per la prima volta questa materia, discutendo a lungo, mi pare che alla fine fossimo tutti convinti della op-

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

portunità dell'inserimento delle associazioni di produttori in questo articolo. Desidero sottolineare, e mi rivolgo soprattutto all'onorevole Babbini, che noi non stiamo legiferando in contrasto con le norme comunitarie dal momento che vi è una disposizione della Comunità che parla in maniera esplicita della cosa; ma c'è di più, nel senso che è giusto che noi si dia una mano a quelle associazioni di produttori che non hanno ancora potuto completare il loro statuto. Senza considerare che aiutare le associazioni dei produttori significa aiutare indirettamente anche i consumatori.

FERRARI GIORGIO. Quello delle associazioni dei produttori è un settore nel quale siamo particolarmente in ritardo, eppure esso riveste una particolare importanza per il futuro sviluppo dell'agricoltura. Stando così le cose, non possiamo assolutamente perdere l'occasione di dare un sia pur modesto contributo alla realizzazione ed all'avvio di queste associazioni, senza tener conto del fatto che se non diamo ora delle indicazioni precise per quanto le riguarda, difficilmente le associazioni stesse potranno trovare un loro collocamento all'interno dei futuri provvedimenti per l'agricoltura.

ZURLO, *Relatore*. Mi unisco ai colleghi Ferrari Giorgio, Pellizzari ed Urso Salvatore nell'invitare l'onorevole Babbini a ritirare il suo emendamento, perché non mi sembra giusto escludere dal provvedimento il settore lattiero-caseario. Anche se in una dimensione diversa, infatti, e con un diverso tipo di passività onerose, i problemi di fondo sono sempre quelli.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi rimetto alla Commissione per la prima parte dell'emendamento e mi dichiaro contrario alla seconda parte.

BABBINI. Onorevole Presidente, chiedo la votazione per parti separate del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Babbini: sopprimere le parole: « e lattiero-casearie ».

(È respinta).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Babbini: sopprimere le parole: « e associazioni di produttori ».

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14 del testo unificato.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 15.

Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché le associazioni e le unioni dei produttori di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e la legge 27 luglio 1967, n. 622, possono raggruppare, secondo propri programmi d'intervento, le somme loro assegnate dalla presente legge, nel rispetto delle destinazioni previste nei precedenti articoli.

Il Governo e l'onorevole Satanassi hanno presentato il seguente emendamento in un identico testo:

*Sostituite le parole:* raggruppare fino alla fine, con le seguenti: apportare all'occorrenza, secondo propri programmi di intervento, eventuali variazioni alla devoluzione delle somme loro assegnate, nell'ambito delle destinazioni di cui alla presente legge.

ZURLO, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Pongo in votazione l'articolo 15 nel suo complesso e con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 16.

All'onere di lire 450 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1981 si provvede quanto a lire 150 miliardi a carico del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri », e quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del suddetto Ministero per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Il relatore propone il seguente nuovo titolo per il testo unificato: « Interventi per l'agricoltura ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Dulbecco e Gatti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XI Commissione,

considerata la ormai largamente riconosciuta validità dell'esperienza svolta dall'IRVAM e la necessità di adeguarne la

struttura produttiva riconducendola nell'ambito della pubblica amministrazione;

visto che il ritardo nell'approntare adeguate soluzioni ha determinato un aggravamento delle condizioni di attività dell'IRVAM;

che interventi tampone non hanno per nulla contribuito a risolvere il problema;

che dal giugno 1977 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha posto l'IRVAM sotto l'amministrazione di un commissario straordinario;

che ciò se ha determinato un'accentuazione delle responsabilità del Ministero dell'agricoltura e foreste nella gestione non ha prodotto una inversione della tendenza crescente dell'attività dell'Istituto;

che l'attività di informazione e di ricerche di mercato - attività che più ha contribuito a qualificare l'IRVAM - ha visto decrescere progressivamente stanziamenti e programmi e sono venuti a cessare servizi importanti quali quelli di divulgazione tempestiva di dati e notizie;

che la situazione debitoria dell'Istituto si è incrementata ulteriormente e tale situazione si è ripercossa negativamente anche sulle condizioni di lavoro come documenta un lento ma costante esodo di personale qualificato che ricerca condizioni lavorative più tranquille e più gratificanti;

impegna il Governo:

a trovare una soluzione organica e definitiva sul piano istituzionale che salvaguardi il patrimonio di esperienze accumulate dai lavoratori dell'IRVAM e sia rispettosa dei diritti normativi ed economici che hanno acquisito nel quadro della legge di riforma dell'AIMA di cui auspica una sollecita approvazione.

0/2031-2154/XI/1

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono contrario ad impegnare il Governo a risolvere il problema dell'IRVAM nel contesto della

## VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

riforma dell'AIMA, mentre potrei accettare questo ordine del giorno come raccomandazione a provvedere ad una ristrutturazione generale dell'IRVAM.

PRESIDENTE. I proponenti insistono perché l'ordine del giorno venga posto in votazione?

DULBECCO. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Dulbecco e Gatti 0/2031-2154/XI/1.

(È respinto).

Gli onorevoli Ferrari Giorgio, Pellizzari, Rossi e Potì hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XI Commissione Agricoltura e foreste,

riunita per l'approvazione del disegno di legge governativo n. 2031 recante misure urgenti per i settori vitivinicolo e caseario;

constatata la grave situazione del settore vitivinicolo per il cui superamento non sono previsti tempi brevi e per la cui soluzione dovrà trovare rapida impostazione una politica strutturale programmatoria della produzione;

considerato che il provvedimento in esame è atto a sopperire solo alle necessità più urgenti;

impegna il Governo

a porre allo studio urgentemente un piano organico di intervento che dovrebbe trovare approvazione non oltre il 30 giugno 1981, basato sui seguenti punti:

1) distillazione urgente agevolata a partire da vino a gradi 8,50, con garanzia di pagamento almeno al 90 per cento, dopo 30 giorni dalla consegna alla distilleria, assistito, se necessario, da fidejussione bancaria;

2) aumento delle prestazioni viniche al 15 per cento anche per i vini DOC;

3) incentivazione regionale o dello Stato sul vino esportato;

4) stoccaggio a breve ed a lungo termine, anche dei vini DOC con garanzia di buon fine;

5) premio sul concentrato usato nella vendemmia 1980 in base alle leggi CEE (collaborazione degli Ispettorati e degli uffici repressione frodi per l'attestazione dei documenti necessari);

6) divieto sino al 1981 dell'introduzione dall'estero di materie prime atte alla produzione di alcool, agevolando con la imposta di fabbricazione l'alcole di provenienza vinica;

7) autorizzazione, sotto controllo, di alcolizzazione del vino, con alcole proveniente dalle distillazioni agevolate o dalle prestazioni viniche, naturalmente privo di imposta di fabbricazione;

8) messa a disposizione delle regioni dei mezzi necessari per finanziamenti agevolati, per i pagamenti degli acconti uva ai soci del 1980, della durata di 12 mesi per un valore non superiore a lire 4.000 per quintale d'uva, aumentando invece, il massimo possibile, il prestito di conduzione con la certezza del rinnovo alla scadenza del 31 marzo 1981.

0/2031-2154/XI/2

FERRARI GIORGIO. Considerata la grave situazione in cui versa il settore vitivinicolo, abbiamo ritenuto opportuno presentare questo ordine del giorno per impegnare il Governo ad intervenire quanto prima con tutta un'altra serie di provvedimenti, tenendo conto anche della qualità del prodotto al fine di migliorare l'andamento del mercato, danneggiato dalla sovrabbondanza di prodotti di qualità scadente.

CAMPAGNOLI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Posso accet-

## VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

tare l'ordine del giorno Ferrari Giorgio come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono perché l'ordine del giorno venga posto in votazione ?

FERRARI GIORGIO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Zurlo ha presentato il seguente ordine del giorno:

La XI Commissione permanente agricoltura della Camera in sede di approvazione del testo unificato dei disegni di legge nn. 2031 e 2154, nel riconoscere la necessità di procedere alla concessione del contributo straordinario all'IRVAM, rileva che tale intervento non risolve in via definitiva il problema di assicurare al settore agricolo lo svolgimento dell'attività di ricerche di mercato, che rappresentano un fattore di primaria importanza per il suo sviluppo, e pertanto

impegna il Governo

a porre allo studio l'adozione di iniziative idonee a risolvere la questione della riorganizzazione del relativo servizio. A tale scopo potrà essere esaminata la possibilità di definizione del suddetto problema nel quadro del riordinamento della ricerca e sperimentazione agraria ovvero nell'ambito della ristrutturazione dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

0/2031-2154/XI/3

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Zurlo insiste per la votazione del suo ordine del giorno ?

ZURLO, *Relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bambi, Bruni, Piccoli Maria Santa, Zambon, Zuech, Mora, Marabini, Zurlo e Pellizzari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XI Commissione della Camera,

nel momento in cui approva il testo unificato dei disegni di legge recante « Interventi per i settori vitivinicolo e caseario ed a sostegno del credito agrario »;

sottolineato che tale provvedimento prevede, in particolare, una autorizzazione di spesa per il biennio 1981-1982 di 65 miliardi di lire quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

considerato che detto stanziamento risulta insufficiente per l'effettiva ripresa di attività della « Cassa » in relazione alle numerose richieste di intervento da tempo avanzate, e ciò anche con riferimento alla legge n. 487/80 che ha esteso gli interventi a favore di cooperative di lavoratori della terra;

rilevati, altresì, i diversi compiti che leggi successive al decreto legislativo istitutivo hanno attribuito alla « Cassa »;

sottolineate le esigenze, particolarmente avvertite, dell'adeguamento dei parametri tecnico-economici attualmente adottati dalla « Cassa » per l'ammissione ai benefici e della possibilità che la « Cassa » intervenga anche mediante la concessione di concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la formazione della proprietà coltivatrice;

impegna il Governo

a fornire i dati relativi alle disponibilità finanziarie della « Cassa » in rapporto allo effettivo fabbisogno con particolare riferimento agli interventi previsti dalla legge n. 590 del 1965 ed a presentare un provvedimento legislativo per far fronte alle necessità finanziarie e per il riordinamento della « Cassa » al fine di superare le difficoltà sorte in sede operativa.

0/2031-2154/XI/4

VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

BELLINI. Il mio gruppo ritiene inadeguata la formulazione di questo ordine del giorno, in quanto la Cassa per la formazione della proprietà contadina non opera non solo per motivi relativi ai parametri di pagamento tecnico-economici che vengono attualmente adottati ma anche per tutta una serie di altre questioni riguardanti, ad esempio, i diritti di prelazione di terreni di proprietà di enti morali o i diritti di prelazione da parte degli assegnatari degli enti di riforma. Quindi noi potremmo concordare con l'ordine del giorno Bambi se esso venisse modificato nel senso di eliminare dalla prima parte, nel quinto capoverso, l'espressione « intervenga anche mediante la concessione di concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la formazione della proprietà coltivatrice » e di impegnare il Governo « a presentare un provvedimento legislativo relativo alla riforma della Cassa per la formazione della proprietà contadina tenendo conto dei compiti affidati alle regioni ed adeguando l'impegno finanziario ». Non va dimenticato, tra l'altro, che ci troviamo in una situazione che non è affatto sotto controllo, dal momento che nessuna regione è in grado di fornirci i dati esatti relativi alle richieste.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Posso accettare l'ordine del giorno Bambi come raccomandazione, nello spirito di una legge che riformi la Cassa anche tenendo conto delle diverse esigenze regionali.

BRUNI. Ritengo che la prima parte dell'ordine del giorno sia propedeutica rispetto al resto: non si dice che la Cassa deve intervenire attraverso la concessione di interessi, ma si pone l'esigenza che nella riforma futura si preveda la possibilità dell'intervento della Cassa non solo con l'acquisto diretto bensì anche con la concessione di contributi in conto interessi; quindi non vi è contrasto con la situazione attuale. Forse il testo dell'ordine del giorno non è sufficientemente chiaro, ma il senso è esattamente quello che ho enunciato.

BAMBI. Concordo con la proposta di modifica della prima parte dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Bellini perché, in effetti, la Cassa non può intervenire per la concessione di concorsi nel pagamento di interessi sui mutui. La ragione fondamentale del nostro ordine del giorno è quella di sollecitare l'emanazione di un provvedimento che consenta di sanare situazioni già in atto: sono infatti già stati effettuati dei rogiti da parte degli acquirenti dei terreni i quali, però, non hanno ricevuto i finanziamenti da parte della Cassa per la formazione della proprietà contadina e quindi devono pagare gli interessi bancari.

PRESIDENTE. Poiché stanno per avere luogo votazioni in aula, sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa alle 12,55.**

PRESIDENTE. Onorevole Bruni, mantiene il suo ordine del giorno?

BRUNI. Ritiriamo l'ordine del giorno Bambi 0/2031-2154/XI/4.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

POTÌ. Dichiaro che il gruppo socialista voterà a favore di questo provvedimento che, fin dall'inizio, è stato giudicato urgente per fronteggiare le critiche difficoltà del settore vitivinicolo e di quello caseario, con particolare riferimento alla cooperazione. Si tratta, certo, di un provvedimento-tampone; ma è stato auspicato, in questa sede, l'approntamento di un provvedimento organico che tenga conto di tutte le esigenze del settore vitivinicolo e di quello caseario. Del resto, il gruppo socialista ha tradotto tale auspicio in un ordine del giorno (che è stato accettato dal Governo) particolarmente per quanto concerne il settore vitivinicolo, impegnando l'esecutivo ad incentivare la

VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

distillazione del vino giacente, ad agevolare l'esportazione e lo stoccaggio, specialmente dei vini a denominazione di origine controllata, ad intensificare la repressione delle frodi, a scoraggiare l'importazione dell'alcool, a dare più mezzi alle regioni per intervenire nei pagamenti degli acconti per il conferimento dell'uva ai soci delle cooperative e nell'erogazione di fondi per prestiti di conduzione. Ha quindi dichiarato di condividere la distribuzione e le finalità anche in favore del settore lattiero-caseario e per il credito agrario.

Per quanto concerne, poi, gli interventi tendenti a risanare ed a ristrutturare l'IRVAM (Istituto per le ricerche e le informazioni del mercato e la valorizzazione della produzione agricola), il gruppo socialista auspica un pieno recupero e potenziamento del ruolo dell'istituto, più volte riconosciuto essenziale per l'agricoltura, nel quadro del non più procrastinabile riordinamento del Ministero dell'agricoltura, dell'AIMA e degli enti pubblici operanti nel settore agricolo ed ha impegnato il Governo a presentare un disegno di legge che configuri una soluzione organica e definitiva sul piano istituzionale, la quale salvaguardi il patrimonio di esperienze accumulato dai lavoratori dell'IRVAM.

ESPOSTO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del provvedimento, in primo luogo perché considera il contributo che abbiamo dato alla formazione di queste norme di notevole rilievo per l'entità della somma che è stata stanziata, per le misure sollecite e perché il gruppo comunista, nelle varie sedi - discutendo specificamente dei provvedimenti presentati, proponendone uno appositamente e determinando nella discussione sulla legge finanziaria posizioni positive per l'entità degli stanziamenti per l'agricoltura -, ha contribuito a portare l'entità di questa somma a 650 miliardi; in secondo luogo, perché questo provvedimento interviene in settori delicati ed in particolare finalizza nelle varie voci la destinazione della spesa; in terzo luogo perché, con l'assistenza che vi è nota, abbiamo contribui-

to ad introdurre un criterio di spesa delle regioni che consente ad esse una condizione di discrezionalità nella spesa, a seconda delle necessità, nell'ambito delle finalità fissate dalla legge. Vogliamo fin d'ora dire che riproporremo questo criterio per altre questioni ed in particolare per la discussione - che pensiamo e ci auguriamo sia prossima - sulla revisione dei criteri della legge n. 984.

Tuttavia, queste valutazioni positive ed altre minori non possono indurci nella tentazione di votare a favore del provvedimento, in primo luogo perché con esso si introducono alcune misure le quali non c'entrano affatto con la materia che si vuole disciplinare.

Per quanto concerne in particolare l'articolo aggiuntivo 7-bis, onorevole Potì, già in precedenza non solo i colleghi democristiani bensì anche i compagni socialisti sostennero con noi la necessità che quella fosse l'ultima volta che si finanziava l'AIMA, per i 4 miliardi di allora. Questo finanziamento, a parere del gruppo comunista, è un altro tentativo di portare, nel tempo, una discussione concreta sulla utilizzazione di questi strumenti importanti, come l'IRVAM, nell'ambito di una strumentazione complessiva ed organica delle possibilità che il Ministero e le regioni devono avere per le notizie, le informazioni ed anche le indicazioni relative agli interventi necessari sui mercati agricoli. La controprova di ciò sta nel fatto che non si vuol dire in alcun modo cosa si deve fare dell'IRVAM e che si fa opposizione alla proposta del gruppo comunista di includere l'IRVAM nell'AIMA, una volta che essa sia stata riformata; né si vuole rispondere alle nostre sollecitazioni per sapere che cosa si deve fare di questo strumento.

POTÌ. Rifletteremo.

ESPOSTO. Bisognerebbe istituire dei corsi speciali, magari serali, per coloro i quali, pur occupandosi di certi problemi, sostengono tuttavia di doverli ancora studiare!

VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Il problema è che dall'IRVAM sono già andati via trenta fra i migliori dirigenti: questo vuol dire che esiste un mercato del lavoro determinato, che oggettivamente spinge ad indebolire le strutture che possono essere utilizzate dallo Stato.

Allora, va benissimo che il sottosegretario Campagnoli dica che vi possono essere delle altre soluzioni; ma ciò non vuol dire nulla se non si dice quali devono essere tali soluzioni.

In secondo luogo, nell'ordine particolare della nostra opposizione a questo modo di legiferare, vi è un'osservazione relativa all'articolo 5, non perché il gruppo comunista sia contrario allo stanziamento di fondi relativi alla montagna, bensì perché la maggioranza (ed alcuni esponenti di essa, in particolare) ed il Governo, che hanno trattato la crescita di questi fondi nell'ambito delle disponibilità finanziarie per il 1981 e il 1983, sono venuti meno alla parola data. Non possiamo ammettere queste cose; pertanto, questa situazione potrà avere delle conseguenze relativamente alla discussione ulteriore delle leggi che qui stiamo preparando.

Ma vi è anche una ragione generale per quanto riguarda il nostro atteggiamento di astensione. Noi, in una situazione come quella attuale, non riteniamo di dover confondere opinioni e pareri con un Governo che non si impegna né sul piano della politica economica generale, né su quello dei rapporti nell'ambito della CEE e dell'attuazione delle direttive della stessa Comunità, né, infine, sul piano dei rapporti con l'opposizione.

Stando così le cose, non possiamo che esprimere un atteggiamento di astensione di fronte ad una legge di questo tipo.

BAMBI. Rapidamente, per preannunciare il voto favorevole del gruppo democristiano, unitamente alla speranza che il tempo che è stato perduto (da provvedimenti urgenti che erano, sono diventati di ordinaria amministrazione) possa essere riguadagnato attraverso il rapido svolgimento dell'iter al Senato, e soprattutto

mediante l'impegno del Governo e delle autonomie locali a fare in modo che le procedure previste trovino una rapida realizzazione attraverso efficaci meccanismi, in modo che i settori ai quali i benefici sono indirizzati ne possano fruire nel più breve tempo possibile.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero ringraziare la Commissione per il lavoro svolto e sottolineare come, anche se il provvedimento non è rispondente al suo titolo originario (non è più possibile parlare di misure urgenti), si sia manifestato l'impegno di tutti per migliorare il testo governativo, e come l'aver atteso la approvazione della legge finanziaria ci abbia consentito di inserire nel provvedimento stesso una maggiore possibilità di spesa.

Faccio mie le raccomandazioni avanzate dai vari gruppi per quanto riguarda l'impegno del Governo, ed in particolare del Ministero dell'agricoltura, ad attuare uno snellimento delle procedure, e non solo per questa legge, ma anche per quelle attualmente allo studio, affinché sia possibile accorciare sempre di più i tempi tra l'erogazione dei fondi e la loro utilizzazione.

PRESIDENTE. Il testo unificato, con il nuovo titolo, sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Misure urgenti per i settori vitivinicolo e caseario » (2031) e disegno di legge: « Interventi urgenti a sostegno del credito agrario ». (2154), in

## VIII LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

*un testo unificato e con il nuovo titolo:*  
« Interventi per l'agricoltura ».

Presenti . . . . .	34
Votanti . . . . .	21
Astenuti . . . . .	13
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . .	21
Voti contrari . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Andreoni, Babbini, Bambi, Borruso,  
Bortolani, Bruni, Caradonna, Contu, Ma-  
rabini, Meneghetti, Mora, Pellizzari, Piccoli

Maria Santa, Potì, Silvestri, Urso Salva-  
tore, Zambon, Zaniboni, Zarro, Zuech e  
Zurlo.

*Si sono astenuti:*

Amici, Bellini, Binelli, Cocco, Curcio,  
De Simone, Dulbecco, Esposto, Gatti,  
Ianni, Politano, Satanassi e Vagli.

**La seduta termina alle 13,15.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO